

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 22/65/2012

SVOLGIMENTO DEI FATTI

La Società per l'Aeroporto civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.a. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso tre avvisi di accertamento emessi dalla San Marco S.p.a. - Concessionaria per la riscossione del Comune di Orio al Serio relativamente a imposta di pubblicità per gli anni 2007 e 2008.

L'oggetto del contendere riguardava la riscossione dell'imposta dovuta su alcuni cartelli esposti all'interno dell'aeroporto recanti la pubblicità della compagnia aerea Ryanair.

In sede di ricorso la parte eccepiva la nullità dell'accertamento per mancanza degli elementi essenziali e in ogni caso ne sosteneva l'illegittimità.

La Commissione adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice premetteva che l'avviso di accertamento contiene gli elementi essenziali per individuare i mezzi pubblicitari oggetto dell'imposta e che legittima è l'azione nei confronti della ricorrente, in quanto soggetto che dispone della struttura attraverso la quale il messaggio è stato diffuso. Nel merito, la Commissione rilevava che l'art. 17 comma primo lettera e) D. Lgs. 507/93 deve essere interpretato nel senso che la pubblicità inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico è esente da tributo. Nel caso di specie, inoltre, le notizie fornite con i cartelli oggetto di accertamento ineriscono esclusivamente l'attività di trasporto della compagnia aerea.

Contro tale sentenza appella la San Marco S.p.a. sostenendo che l'esenzione di cui all'art. 17 D.Lgs. 507/93 opera esclusivamente allorché la pubblicità sia eseguita all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, riguardi l'attività effettuata dall'impresa di trasporto e sia attinente a informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio. Nel caso di specie, invece, i mezzi pubblicitari si riferiscono a messaggi volti a promuovere i servizi offerti dalla reclamizzata e non ad esempio il luogo ove vi è il check in della compagnia, l'area imbarchi o quella di localizzazione del personale della compagnia aerea deputato a dare informazioni o assistenza. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza. Si costituisce in giudizio con controdeduzioni e appello incidentale parte contribuente sostenendo che l'art. 17 D.Lgs. 507/93 prevede un'esenzione assoluta relativamente alla pubblicità posta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico relativamente all'attività dei vettori aerei. In via incidentale ripropone l'eccezione di nullità degli atti di accertamento, mancanti dell'oggetto della pretesa fiscale e delle ragioni logico - giuridiche per le quali soggetto passivo sarebbe la SACBO S.p.a., cui i cartelli in questione non sono riferibili. A tal proposito ribadisce che i cartelli della Ryanair non pubblicizzano l'attività della società di gestione dell'aeroporto. Chiede altresì la vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio, contestando la compensazione decisa in primo grado.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

La Commissione osserva che preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte contribuente circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 507/93, "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via

principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso" e non risulta contestato che i cartelli siano ubicati all'interno della struttura di proprietà dell'aeroporto. Quanto alla Ryanair, società reclamizzata, la norma citata prevede esclusivamente una responsabilità solidale per colui che "fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

Gli avvisi di accertamento risultano altresì idoneamente motivati, dato che contengono il riferimento delle norme di legge applicate e una compiuta descrizione dei mezzi pubblicitari oggetto di imposizione, specificando la natura del cartello, la sua superficie e il messaggio in esso contenuto. Per tali motivi l'appello incidentale di parte contribuente non può essere accolto. In punto di merito va altresì respinto l'appello del Concessionario. Ai sensi dell'art. 17 comma primo lettera e) D. Lgs. 507/93 sono esenti da imposta "la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio". La ratio della disposizione è di agevolare l'orientamento dei cittadini utenti del servizio di trasporto "sottraendo alla tassazione messaggi che, se posti all'esterno della stazione di trasporto pubblico, ricadrebbero invece tra quelli tassabili, con la conseguenza che, ai fini dell'esenzione, è richiesto soltanto che si tratti di notizie inerenti l'attività di impresa, dirette, cioè, ad individuare l'impresa di trasporto ed a rappresentare le sue caratteristiche, nonché il tipo di prodotti e di servizi offerti" (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 28587/2008). Nel caso di specie, dalle fotografie dei mezzi pubblicitari allegate in atti, risultano sussistenti i requisiti richiesti al fine dell'esenzione. Alcuni cartelli reclamizzano il "check&go", informando circa una particolare modalità semplificata di imbarco; altri individuano la zona del check in della compagnia aerea, altri ancora riportano l'indicazione degli scali raggiunti dai voli della compagnia. Alcuni risultano più generici, ma in ogni caso riportano l'indicazione dei servizi web e del sito di riferimento del vettore aereo.

La Commissione osserva altresì che, stante la complessità della materia del contendere e data la reciproca soccombenza derivante dal rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.